

Proposta di modifica n. 4.0.1 al DDL n. 2409

4.0.1 (testo 2)

Cucca, Grimani, Alessandrini, Boldrini, Bonifazi, Doria, Floris, Fregolent, Iori, Lunesu, Pizzol, Rivolta, Saponara, Vitali (*)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus Sars-Cov2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta